

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

LNP

### COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 150/CGF – RIUNIONE DEL 28 MARZO 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Molinari Dr. Lucio – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### 1) **RECLAMO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 209 del 5.3.2008)

Con rituale dichiarazione del 7.3.2008 la società Catania Calcio S.p.A. ha, ex art. 37, comma 1 lett. a), interposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 209 del 5.3.2008, in merito alla gara Catania/Internazionale del 10.2.2008, valevole per il Campionato di Serie A 2007/2008, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali, che venivano trasmessi il 10.3.2008.

Giova, preliminarmente, osservare che il Calcio Catania, in sede di reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, aveva ricorso avverso la regolarità della gara Catania/Internazionale adducendo la posizione irregolare del calciatore dell’Internazionale Materazzi Marco per la violazione dell’art. 76, comma 3 N.O.I.F. chiedendo, per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5 lett. b), C.G.S. che venisse comminata la punizione sportiva della perdita della gara de qua con il punteggio di 0 – 3.

Eccepiva, infatti, che il Materazzi non aveva risposto alla convocazione della Nazionale per la gara Italia/Portogallo del 6.2.2008 però aveva poi, partecipato alla gara successiva di Campionato Catania/Inter del 10.2.2008.

Controdeduceva la società Internazionale F.C. eccependo la manifesta infondatezza delle avverse richieste ed osservando che il Materazzi aveva puntualmente risposto alla convocazione della Nazionale presentatosi in ritiro ove, per la patologia segnalata dai sanitari della società, era stato sottoposto ad accurati controlli all’esito dei quali il medico della Nazionale Prof. Andrea Ferretti, valutate le sue precarie condizioni fisiche, ne aveva sconsigliato l’utilizzo al Commissario Tecnico signor Donadoni.

Concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse richieste poiché infondate in fatto ed in diritto.

Peraltro, il Giudice Sportivo, richiedeva alla Procura Federale urgenti indagini in merito, all’esito delle quali veniva accertato che il Materazzi si era presentato al raduno fissato per la gara

Italia/Portogallo abbandonando poi la squadra stante l'indisponibilità per motivi fisici accertati da Prof. Andrea Ferretti.

Con la decisione oggi impugnata il Giudice Sportivo rigettava il reclamo così come proposto dalla società Calcio Catania S.p.A..

Ciò premesso rileva questa C.G.F. che la ricorrente, pur avendo ricevuto copia degli atti ufficiali il 10.3.2008, non ha provveduto a trasmettere i suoi motivi scritti e che, anzi, con nota fax del 17.3.2008 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per la cui trattazione era stata fissata la seduta del 28.3.2008.

La società Internazionale F.C., con nota fax del 27.3.2008 dichiarava di accettare questa rinuncia.

Alla fissata seduta nessuno è comparso per le succitate società.

Osserva preliminarmente la C.G.F. che l'art. 33, comma 12 C.G.S., sancisce che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per quelli che, come nel caso di specie, riguardano la posizione irregolare dei calciatori.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi degli artt. 33, comma 12 e 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Società Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RECLAMO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/RAVENNA DEL 15.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 16.3.2008)

Con reclamo 17.3.2008 il calciatore professionista Succi Davide, tesserato della società Ravenna Calcio S.r.l., ha proposto gravame avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Triestina/Ravenna, valevole per il Campionato di Serie B TIM, disputata il 15.3.2008 (Com. Uff. n. 217 del 16.3.2008).

Con i motivi scritti il reclamante, sanzionato per condotta violenta nei confronti di un avversario, per quanto refertato dal direttore di gara, ha negato la materialità della condotta a lui addebitata, eccependo che si era trattato di un gesto del tutto involontario.

A supporto del suo assunto ha prodotto un DVD, contenente la registrazione video dell'episodio, chiedendone l'esame unitamente a rassegna stampa allegata.

All'udienza del 28.3.2008 sono comparsi, davanti alla C.G.F. – Sezione 1<sup>a</sup>, il reclamante ed il suo difensore i quali hanno illustrato i motivi scritti chiedendo la revoca o annullamento della sanzione inflitta ed in subordine la riduzione della stessa nei minimi di giustizia.

Osserva preliminarmente questa C.G.F. che i mezzi di prova prodotti dal reclamante non sono ammissibili ex art. 35 comma 1.3 C.G.S. posto che la condotta violenta sanzionata dal Giudice Sportivo è stata posta in essere sotto il controllo visivo del direttore di gara il cui rapporto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Succi Davide e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO DELL’A.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE STEFANO SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL 18.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008)

Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008, veniva inflitta al calciatore del Mantova Stefano Fiore, in relazione alla partita Grosseto/Mantova disputata il 18.3.2008, la squalifica per due giornate effettive di gara per aver “rivolto ad un Assistente un’espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal medesimo Ufficiale di gara”.

Contro tale decisione presentava ricorso l’A. C. Mantova secondo la quale le frasi pronunciate dal calciatore sarebbero prive della offensività necessaria per essere qualificate come ingiuriose, per cui risultando eccessiva la sanzione inflitta, se ne chiedeva la riduzione ad una giornata o, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in un’ammenda proporzionata alla categoria di appartenenza.

Le doglianze difensive meritano , a giudizio della Corte, di essere accolte almeno quanto alla richiesta subordinata.

L’espressione ascritta al Fiore, così come trascritta nel rapporto dell’assistente arbitrale, risulta, infatti, essere la seguente: “ non fare il fenomeno che sei maleducato e devi solo assistere”.

Appare, allora evidente che la frase, come sostenuto dall’appellante, è irrispettosa più che ingiuriosa, in quanto pur dovendo essere valutata come inopportuna e fondata su una valutazione negativa del comportamento dell’assistente arbitrale, risulta priva del carattere dell’offensività che deriva dall’attribuzione all’interlocutore di qualità oggettivamente negative.

Ne consegue che più adeguatamente commisurata alla gravità dell’episodio risulta essere la sanzione della squalifica per una giornata di gara, oltre all’ammenda di €5.000,00 per cui in questo senso deve ritenersi modificata la decisione di primo grado, con restituzione alla società appellante della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Mantova di Mantova riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata ed all’ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 20 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete